



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

PROVINCIA DI PISA



Ordinanza Sindacale n° 54 del 28/07/2009

DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA IN PONTEGINORI AREA DENOMINATA "LA PINETA"

IL SINDACO

Sentito l'ufficio di Polizia Municipale che ha rappresentato la necessità di disporre la permanenza del divieto dell'esercizio della caccia, nell'area denominata "La Pineta" per tutta la stagione venatoria 2009/2010, confermando che l'area in parola, sita nelle immediate vicinanze del centro abitato di Ponteginori e delimitata da un tratto della SP. "della Camminata" e dal fiume Cecina, è tradizionalmente meta di turisti e dei cittadini della frazione per tutto l'anno soprattutto nei fine settimana per scampagnate o per la raccolta dei funghi o di altri prodotti del sottobosco, con conseguente concentrazione di persone in particolari momenti;

Viste le precedenti ordinanze sindacali;

Considerato inoltre, che nella zona vi trovano rifugio caprioli, scoiattoli e uccelli di varie specie;

Considerato pertanto che la libera caccia potrebbe costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'ad. 33, comma 8 della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

ORDINA

a decorrere dal 01/08/2009 fino al 31.07.2010 compresi, è disposto il divieto di caccia nell'area denominata "La Pineta" nelle immediate vicinanze del centro abitato di Ponteginori, avente un'estensione di circa 46 Ha di cui 30 boscati e delimitata come da planimetria allegata che costituisce parte integrante della presente e secondo la seguente descrizione:

«partendo dal ponte sul fiume Cecina alla progressiva chilometrica 0,400 della Strada Provinciale "della Camminata" si prosegue lungo quest'ultima per circa 2 chilometri fino alla progressiva chilometrica 1,870 da qui perpendicolarmente ad essa lungo il confine della riserva di caccia di "Querceto" fino al fiume Cecina, si ritorna quindi verso Ponteginori lungo l'argine del fiume fino a ricongiungersi con il ponte sul Cecina.»

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di far apporre la necessaria cartellonistica, così come previsto dall'ad. 33 del comma 9 della Legge Regionale n. 3/94 e secondo le modalità di cui all'ad. 26 della stessa legge.


Copia della presente ordinanza è trasmessa alla Provincia di Pisa a tutti gli organ di vigilanza e alle Associazioni di categoria del territorio comunale;

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a norma della Legge Regionale n. 3/94;


Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché quelli previsti dall'art. 51 della più volte citata Legge Regionale, sono incaricati della vigilanza a qcto previsto dalla presente ordinanza.

A norma del articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Comunale, li 28 Luglio 2009



ART. 33
LEGGE REG. N. 3/94



ISTITUZIONE DIVELLO AMPIRORESCO DI CACCIA ZONA "LA PINETA"

ZONA "LA PINETA"

Piano delle Arbine

Piano di Topelle

Piano di Topelle